

Indicazioni operative circa le “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”

"Gentili Segretari/ Direttori,

si trasmettono in allegato le Indicazioni relative a quanto in oggetto, diramate dal Dipartimento della Protezione Civile al fine di prevenire i contagi e assicurare il pieno esercizio del voto anche agli elettori positivi al COVID-19 in quarantena e a coloro che si trovano in isolamento, che vi sottoponiamo per la diffusione sul territorio, evidenziando i seguenti aspetti:

- *Le Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali o le sezioni territoriali iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile attivate e coordinate dalle regioni e i gruppi comunali e intercomunali entro 3 giorni dalla data della consultazione elettorale/referendaria devono comunicare alle Regioni gli elenchi nominativi dei volontari disponibili per l’espletamento delle attività, che saranno trasmessi ai Sindaci, i quali nell’ipotesi di accertata impossibilità a costituire seggi speciali, provvedono alla nomina dei volontari sulla base degli elenchi pervenuti, quali componenti delle sezioni o seggi speciali e ne danno comunicazioni alle competenti Autorità di protezione civile (i volontari devono essere residenti nel comune nel quale si chiede la nomina);*
- *Le OdV iscritte nell’elenco centrale provvedono direttamente alla predisposizione degli elenchi dei volontari e li comunicano ai Sindaci, i quali in caso di nomina dei volontari li comunicano alle OdV di afferenza per la trasmissione alle Autorità di PC;*
- *Le Autorità competenti di PC su richiesta dei Sindaci provvedono all’attivazione dei volontari, al fine del riconoscimento dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018, le attivazioni possono essere formalizzate anche successivamente;*
- *Ai volontari, oltre ai benefici succitati, è corrisposto l’onorario fisso previsto dalla legge n. 70/1980, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del D.L. n. 103/2020, nonché le coperture assicurative;*
- *I volontari vengono dotati dei DPI necessari da parte dell’Autorità sanitaria, Dipartimento prevenzione delle Regioni presso l’ASL del Comune ove sono chiamati ad operare e dovranno essere adeguatamente formati.*

Roma, 15 Settembre 2020

Laura Albani
Dipartimento ANCI - Protezione Civile

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE
DEL SERVIZIO NAZIONALE
Servizio Volontariato

Roma, 16/09/2020

Alla Segreteria Commissione Speciale di
protezione civile
segreteria@commissioneprotezionecivile.it

Al Presidente del Comitato Nazionale del
Volontariato di protezione civile
pres.consultavol@protezionecivile.it

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI
anci@pec.anci.it

e, p. c. Al Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it
posta-certificata@cert.interno.it

Prot. N. DC/CND/19/48778
Risposta al Foglio del
N.

OGGETTO: Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103 recante "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020" - **Indicazioni operative.**

Si fa seguito alla richiesta emersa in seno alla seduta della Commissione speciale di protezione civile del 4 settembre 2020 concernente la predisposizione di indicazioni operative per il Volontariato di protezione civile relativamente all'espletamento delle attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 febbraio 2020 di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103.

Al riguardo, si trasmettono le indicazioni operative relative al coinvolgimento del Volontariato di protezione civile sia per la costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali sia per l'assistenza agli elettori all'esterno degli edifici ove saranno ubicate le sezioni elettorali relativamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui al citato decreto-legge n. 103/2020.

Si invita, pertanto, ad assicurare la tempestiva e massima diffusione delle indicazioni operative di che trattasi alle Regioni, alle Province autonome, alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai Comuni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
VOLONTARIATO E RISORSE
DEL SERVIZIO NAZIONALE
Pasquale Izzo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indicazioni relative al coinvolgimento del Volontariato di protezione civile per la costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali relativamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui all'art. 2 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103 recante "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Relativamente alle consultazioni elettorali per l'anno 2020 di cui al decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, in considerazione della grave e difficile situazione epidemiologica da COVID-19 in atto, solo per l'anno 2020, al fine di prevenire i rischi di contagi, nonché assicurare il pieno esercizio di voto anche agli elettori positivi al COVI-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, è stato emanato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103.

L'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 103/2020 concernente "*Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 1.*", relativamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, recita: "*In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati*".

Pertanto, al fine dell'eventuale espletamento delle attività di supporto del Volontariato organizzato di protezione civile volte a garantire la costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali di che trattasi, si ritiene necessario fornire le presenti indicazioni, quali orientamento alla gestione organizzativa ed operativa delle predette attività, condivise e concordate con la Commissione speciale di protezione civile e il Ministero dell'Interno:

- i volontari impegnati nelle attività di che trattasi, aderenti alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile e/o facenti parte dei Gruppi comunali, intercomunali ed interprovinciali devono essere residenti nel comune in cui si chiede la nomina a componenti delle sezioni e/o seggi speciali, ed essere elettori del medesimo comune;
- le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte negli Elenchi territoriali ovvero le sezioni territoriali delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco centrale, attivate o impiegate e coordinate dalle Regioni e/o i Gruppi comunali, intercomunali ed interprovinciali provvedono, per il tramite delle Strutture di protezione civile delle Regioni, trasmettendo in tempo utile, e comunque entro 3 giorni precedenti all'insediamento dei seggi

elettorali, a redigere appositi elenchi dei volontari che hanno prestato il consenso allo svolgimento delle predette attività, sulla scorta delle indicazioni eventualmente fornite dalle Prefetture territorialmente competenti. Le predette OdV e/o le Strutture provvedono inoltre, sempre in coordinamento tra loro, a fornire gli elenchi ai Sindaci dei Comuni interessati;

- i suddetti Sindaci, nell'ipotesi di accertata impossibilità a costituire i seggi speciali, provvedono alla nomina dei volontari sulla base degli elenchi pervenuti, quali componenti delle sezioni o seggi speciali in questione, e alla comunicazione dei medesimi alle Autorità competenti di protezione civile;
- le OdV iscritte nell'Elenco centrale, non rientranti nelle fattispecie precedenti, provvedono alla predisposizione degli elenchi dei volontari che hanno prestato il consenso allo svolgimento delle predette attività e li comunicano ai Sindaci interessati e contestualmente alle Strutture di protezione civile delle Regioni di appartenenza; in caso di nomina di volontari da parte dei predetti Sindaci, i medesimi li comunicano alle OdV di afferenza per la trasmissione alle Autorità competenti di protezione civile;
- le Autorità competenti di protezione civile, su richiesta dei Sindaci, provvedono, ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo in questione, al fine del riconoscimento dei benefici di legge di cui al comma 5 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 103/2020, alle relative attivazioni delle Organizzazioni di volontariato cui afferiscono i volontari di che trattasi; le predette attivazioni possono essere formalizzate dalle citate Autorità anche successivamente, se impossibilitate a provvedere alle medesime per tempo;
- i volontari, legittimamente impegnati nelle attività di che trattasi, vengono dotati, da parte dell'Autorità sanitaria, Dipartimento di prevenzione delle Regioni presso l'azienda sanitaria locale del Comune ove siano chiamati ad operare, dei dispositivi di protezione individuali e dovranno essere adeguatamente formati all'utilizzo degli stessi così come previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 39 del 14 agosto 2020 e dal Ministero della Salute con Circolare 27319 del 14 agosto 2020, Circolare 29599 dell'11/09/2020, Circolare 29600 dell'11/09/2020 e Circolare 29601 dell'11/09/2020, recanti le indicazioni sulle misure di prevenzione da rischio COVID-19 per lo svolgimento delle elezioni di che trattasi;
- ai volontari impegnati nelle predette attività, sono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con le modalità indicate nella Circolare del Capo Dipartimento n. COVID19/34712 del 15/06/2020, nonché, ai sensi del comma 5 del citato art 2 del decreto-legge 103/2020, l'onorario fisso previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento, cui i medesimi possono rinunciare previa richiesta formale all'Organizzazione di appartenenza;
- ai volontari, legittimamente impiegati nelle attività di che trattasi, è riconosciuta la copertura assicurativa contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Codice della protezione civile, come disposto con nota del Capo Dipartimento COVID19/23881 del 24/04/2020;

Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità delle presenti Indicazioni.

Indicazioni relative all'attività di supporto del Volontariato di protezione civile per l'assistenza agli elettori all'esterno degli edifici ove saranno ubicate le sezioni elettorali relativamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui al Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103 recante "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

In aderenza a quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno con nota datata 31 agosto 2020 prot. 53629, si chiede di assicurare, ove possibile e se richiesto dall'Autorità competente, l'eventuale assistenza agli elettori, specie se anziani, al di fuori delle sezioni elettorali per le attività di informazione delle misure di sicurezza e di prevenzione volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativamente alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.

Pertanto ai volontari impegnati nelle predette attività ed attivati dall'Autorità competente sono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo le modalità indicate nella Circolare del Capo del Dipartimento n. COVID19/34712 del 15 giugno 2020.

Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità delle presenti Indicazioni.